



SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L.

Via Grazia Balsano, 2.
72100 Brindisi

P.I. 01936310745

Tel. Fax. 0831-526829

Email: amministrazione@farmaciecomunalebbrindisi.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FORNITURE DEI FARMACI DA RIVENDITA ED EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

**L'Amministratore Unico della
SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l.**

PREMESSO:

- che con delibera dell'A.U. del 30/03/2018 è stato approvato il *PROTOCOLLO Gestione Acquisti di beni e Servizi*;
- che a norma dell'art. 5.1 del suddetto protocollo, inerente la Gestione degli approvvigionamenti, deve essere garantito quanto segue:
 - l'assegnazione della fornitura avvenga privilegiando la soluzione più economica a parità di altre condizioni (tecnico/funzionali, gestionali, di affidabilità, di idoneità tecnico-funzionale);
 - l'approvvigionamento è di norma soggetto alla richiesta di più offerte e la procedura di selezione ed affidamento è stabilita dall'Amministratore secondo uno schema di importi crescenti definito dai regolamenti interni e dalla normativa vigente;
 - i contratti riportano le clausole di salvaguardia previste dal Modello Organizzativo ex 231/2001, richiedono l'adesione del Fornitore ai principi del Codice Etico ed eventuali riferimenti al rispetto delle clausole del contratto attivo e delle normative applicabili;
 - gli approvvigionamenti sono analizzati periodicamente dall'Amministratore per valutare l'importo e la distribuzione degli ordini sui fornitori, al fine di individuare la possibilità di promuovere la definizione di contratti quadro, ordini aperti e/o accordi, nonché verificare il rispetto del limite massimo di importo e della scadenza degli ordini emessi a fronte di contratti quadro, accordi o ordini aperti attivi;

RITENUTO di avviare una fase istruttoria finalizzata alla razionalizzazione delle forniture di farmaci per rivendita, con eventuale predisposizione della procedura ad evidenza pubblica, in applicazione dei punti 1-2-3-4 summenzionati;

CONSIDERATO:

- che la Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l. non possiede al suo interno personale con competenze specialistiche in tema di procedure ad evidenza pubblica e che, pertanto, è necessario reperire dall'esterno tale professionalità;

- che, in ottemperanza ai principi di pubblicità e trasparenza di cui al Testo Unico 19 agosto 2016, n. 17, con avviso pubblico del 12/12/2018 è stata avviata l'acquisizione di candidature in qualità di collaboratore esterno specializzato per i seguenti adempimenti:
 - o supporto all'Amministratore Unico nella fase istruttoria finalizzata alla razionalizzazione delle forniture dei farmaci per rivendita, in applicazione dell'art. 5.1 del Protocollo Gestione Acquisti di beni e Servizi;
 - o istruttoria per la eventuale predisposizione della procedura ad evidenza pubblica;
- che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito web aziendale e all'Albo Pretorio del Comune di Brindisi;
- che entro il termine di presentazione delle istanze è pervenuta una sola candidatura da parte del dott. Giuseppe Conforto, dipendente del Comune di Brindisi;

RITENUTA adeguata la professionalità del dott. Conforto in relazione agli adempimenti di cui trattasi, conformemente ai criteri esplicitati nell'avviso di selezione, e precisamente:

- possesso di adeguata esperienza professionale in tema di procedure ad evidenza pubblica (in virtù del servizio prestato per oltre 8 anni presso l'ufficio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli);
- comprovata formazione universitaria in relazione alle funzioni di supporto normativo e procedurale (laurea *cum laude* in Giurisprudenza);
- possesso di adeguata e documentata preparazione tecnico/professionale per la gestione informatizzata delle fasi istruttorie e della eventuale procedura ad evidenza pubblica (Master in diritto delle tecnologie informatiche, patente ECDL, pluriennale esperienza con le piattaforme informatiche SIMOG, MEPA, EmPulia).

TENUTO CONTO che l'affidamento in parola esula dal campo di applicazione del Codice degli Appalti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, in particolare:

- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n.2730/2012 (in relazione alla fattispecie analoga degli incarichi legali) *"La Sezione, in adesione ai rilievi svolti dall'appellante, reputa che l'assimilazione sostenuta dal Tribunale non tenga nel debito conto la differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica"*;
- Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Lombardia, deliberazione n. 178 del 15 maggio 2014: *"Il confine fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto è individuabile sul piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore. Il prestatore d'opera ha, in comune con l'appaltatore, l'obbligo di compiere dietro corrispettivo un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione o con assunzione del*

*rischio da parte di chi esegue ma **si obbliga ad eseguire l'opera o il servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza l'assunzione del rischio che deriva da un'organizzazione articolata dei mezzi necessari per rendere la prestazione.** Le due fattispecie restano, dunque, diversificate in relazione all'organizzazione e alle caratteristiche del soggetto preposto al compimento dell'opera. Nella consulenza, in particolare, assume rilievo qualificante l'elemento personalistico della prestazione intellettuale che comporta l'affidamento dell'incarico ad un professionista, di norma iscritto ad un albo, che possieda le caratteristiche di elevata professionalità richieste dalla natura dell'incarico e dall'oggetto della prestazione."*

Visto la Statuto della Società;

Viste le normative vigenti, in particolare il Codice Civile, artt. 2222 e ss.;

DELIBERA

- 1. DI AFFIDARE** al dott. Giuseppe Conforto l'incarico di lavoro autonomo occasionale (contratto d'opera intellettuale ex art. 2222 c.c.) per le seguenti attività:
 - a. supporto all'Amministratore Unico nella fase istruttoria finalizzata alla razionalizzazione delle forniture dei farmaci per rivendita, in applicazione dell'art. 5.1 del Protocollo Gestione Acquisti di beni e Servizi;
 - b. istruttoria per la eventuale predisposizione della procedura ad evidenza pubblica;;
- 2. DI DARE ATTO** che il presente affidamento è condizionato alla autorizzazione dell'Ente di appartenenza, a norma dell'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- 3. DI RICONOSCERE** in favore del dott. Conforto, quale corrispettivo per il suddetto incarico, un compenso lordo onnicomprensivo proporzionato all'attività effettivamente svolta, comunque non superiore al 33% del compenso massimo previsto per dal D.M. infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018;
- 4. DI STABILIRE** che la costituzione del rapporto contrattuale avviene mediante sottoscrizione per accettazione in calce al presente provvedimento;
- 5. DI DARE ATTO** che la liquidazione avverrà pro-rata, in relazione all'attività effettivamente svolta e dietro presentazione di ricevuta per prestazione occasionale.

Brindisi, 30/01/2019

**L'AMMINISTRATORE UNICO
f.to Avv. CRISTIANA MANFREDI**